Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – Agosto 2020

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
		Alimenti/Concorrenza Accreditamenti per i sistemi di autocontrollo alimentare - Concorrenza - Libera prestazione di servizi - Disparità di trattamento
C-142/20 ITALIA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA	PCM DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SALUTE MIN POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI AGCM - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	Interpretazione del Regolamento 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE), anche in relazione ai principi in tema di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE), non discriminazione e parità di trattamento (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), concorrenza (art. 102 TFUE) Dubbio se il regolamento 765/2008/CE osti all'applicazione di una normativa nazionale la cui interpretazione ammetta che l'attività di accreditamento possa essere svolta anche da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell'UE ma che presentino livelli di qualificazione del tutto assimilabili a quelli degli "Organismi unici" di cui al predetto Regolamento. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se il Regolamento 765/2008/CE, laddove istituisce un regime di sostanziale monopolio al livello nazionale delle attività di accreditamento attraverso il sistema dell'"Organismo unico", sia compatibile con principi eurounitari di libera prestazione dei

		servizi, uguaglianza e non discriminazione nonché di tutela della concorrenza.
		Lavoro e politiche sociali Recluta ricercatori universitari tramite contratti a tempo determinato
		Interpretazione dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, del Consiglio sul lavoro a tempo determinato, in particolare delle clausole 4 - Principio di non discriminazione e 5 - Misure di prevenzione degli abusi.
	PCM –DAGL	Dubbio sulla compatibilità con il diritto europeo di una disciplina nazionale che
Cause riunite	MIN GIUSTIZIA	consente la stipula e la proroga, senza limi
C-40/20 e C- 173/20	MIN ISTRUZIONE	quantitativi, di contratti da ricercatore universitario a tempo determinato; dubbio inoltre sulla compatibilità di una disciplina
CONSIGLIO DI STATO	MIN PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	nazionale che differenziando tra lavoratori di tempo indeterminato e determinato, riconosce ai primi (nonché ad una specifica sottocategoria di ricercatori a tempo determinato) il diritto e la possibilità (implementata con l'assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata ne ruolo dei professori associati, mentre nessur diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato rientranti in una seconda sottocategoria malgrado si tratti di lavoratori chiamati di svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni)

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
	MIN GIUSTIZIA	Giustizia e diritti fondamentali/Trasporti
C-136/20 UNGHERIA	MIN INFRASTRITTURE E DEI TRASPORTI	Riconoscimento e applicazione delle sanzioni pecuniarie per infrazioni del codice della strada
ONGILLIA	MIN INTERNO	Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del
	ART-AUTORITA' DI	Consiglio dell'Unione europea, relativa
	REGOLAZIONE DEI	all'applicazione del principio del reciproco
	TRASPORTI	riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

		Dubbio se il diritto UE in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie di cui alla decisione citata debba essere interpretato nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l'esecuzione e deve eseguire la decisione sanzionatoria).
		Tutela dei consumatori
		Contratti di assicurazione collegati a fondi di investimento ("unit-linked") i cui attivi sono costituiti da prodotti derivati
		Obbligo di fornire informazioni sui rischi associati al prodotto derivato o al suo emittente
		Configurazione di una pratica commerciale ingannevole
	MIN GIUSTIZIA	Interpretazione della direttiva 2009/138/CE
	MIN ECONOMIA E FINANZE	del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
	MIN SVILUPPO ECONOMICO	riassicurazione (solvibilità II), art. 185 ("Informazioni per i contraenti") e della
C 142/20	BANCA D'ITALIA	direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, art. 36
C-143/20 POLONIA	IVASS- ISTITUTO DI VIGILANZA PER LE ASSICURAZIONI	("Informazioni per i contraenti") in combinato disposto con l'allegato III A, punto 12.
	AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	Dubbio se alla luce del diritto dell'UE, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento, in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati, l'assicuratore è obbligato a fornire al consumatore assicurato informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante. Nel caso di risposta positiva, dubbio se l'assicuratore deve fornire al consumatore informazioni complete sugli strumenti derivati e sulle strategie di investimento proposte, ivi comprese le avvertenze sui rischi connessi agli investimenti in tali strumenti, le informazioni sul metodo di quantificazione del valore dello strumento sottostante utilizzato dall'assicuratore per la durata del periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati a un derivato e

		al suo emittente, tra cui quelli riguardanti le variazione del valore del derivato nel tempo, i singoli fattori determinanti queste variazioni e il loro grado d'impatto sul valore. Dubbio se la mancata comunicazione al consumatore, da parte dell'assicuratore, delle informazioni indicate al punto precedente, costituisca una pratica commerciale sleale. Nel caso di risposta negativa alle precedenti questioni, dubbio se la mancata comunicazione delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento, comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato, costituisca una pratica commerciale sleale.
C-141/20 GERMANIA	MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SVILUPPO ECONOMICO	Fiscalità – Direttiva IVA – Gruppo IVA Interpretazione dell'art. 4, paragrafi 1 e 4 della sesta direttiva IVA n. 77/338/CEE (attualmente trasfuso nell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE) concernenti la costituzione del gruppo IVA ed i requisiti per la valida partecipazione allo stesso, anche alla luce della sentenza della CGUE del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva, C-108/14 e C-109/14. Dubbio sulla legittimazione ad avvalersi del regime IVA di gruppo da parte di società tra le quali non sussiste un'effettiva integrazione finanziaria.
C-144/20 LETTONIA	MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN SVILUPPO ECONOMICO MIN INFRASTRITTURE E DEI TRASPORTI ART- AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	Trasporti - Spazio ferroviario europeo unico - Sistema di imposizione dei canoni - Competenze degli organismi di regolamentazione Interpretazione della direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), ed in particolare dell'art. 56, par. 2 che definisce le «funzioni dell'organismo di regolamentazione» e dell'art. 32, par. 1 ("Deroghe ai principi di imposizione dei diritti") Dubbio se l'organismo di regolamentazione può imporre all'impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di introdurre modifiche nelle

		disposizioni relative al calcolo dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura che non riguardano una discriminazione nei confronti dei richiedenti. In caso di risposta affermativa, dubbio se l'organismo di regolamentazione sia legittimato a stabilire, con tale decisione, le condizioni che dette modifiche devono prevedere. Dubbio se l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire una competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, fissando maggiorazioni applicabili ai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, riguardi anche la determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura nei segmenti di mercato in cui non vi è concorrenza.
		Concorrenza – Accordi anticoncorrenziali – Sanzioni - Principio del " <i>ne bis in idem</i> "
	PCM DAGL	Violazione dell'art 101 TFUE – norme comuni sulla concorrenza e divieto di accordi
	MIN GIUSTIZIA	tra imprese, – alla luce dell'art 50 CEDU - diritto di non essere giudicato o punito due
	MIN ECONOMIA E FINANZE	volte per lo stesso reato.
	MIN SVILUPPO ECONOMICO	Dubbio se in materia di concorrenza e ai fini dell'applicabilità del principio "ne bis in idem",
C-151/20 AUSTRIA	MIN POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	sussista il medesimo interesse giuridico anche quando le autorità garanti della concorrenza di due Stati membri sono chiamate ad applicare,
	AGCM - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	per la medesima fattispecie e per le medesime persone, unitamente a disposizioni nazionali, le stesse norme del diritto europeo e se ai fini dell'applicabilità di detto principio si debba considerare se la decisione sanzionatoria, cronologicamente anteriore di una autorità, abbia o meno tenuto conto degli effetti della medesima sanzione sulle norme sulla concorrenza di una altro Stato membro.
	PCM – DAGL	Salute - Direttiva sui prodotti da tabacco -
C-160/20 PAESI BASSI	MIN GIUSTIZIA	Metodi di misurazione delle emissioni delle sigarette
	MIN POLITICHE AGRICOLE	Interpretazione della direttiva n. 2014/40 sul
	ALIMENTARI E FORESTALI MIN ECONOMIA E FINANZE	ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
	MIN SALUTE	presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, con particolare riferimento all'art. 4 che prevede metodi di misurazione delle emissioni delle
	AGCM- AUTORITA' GARANTE	sigarette elaborati, con il contributo

	DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	dell'industria del tabacco, sulla base di norme ISO non liberamente accessibili. Dubbi sulla conformità dei metodi di
		misurazione previsti dalla direttiva rispetto al regime di trasparenza di cui all'art. 297.1 TFUE e agli obiettivi e alle finalità della stessa direttiva nonché sulla possibilità di utilizzare metodi di misurazione alternativi.
		Giustizia e diritti fondamentali - Tutela dei consumatori - Stato di diritto - Nozione di organo giurisdizionale indipendente - Clausole contrattuali abusive contenute in un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera (CHF)
	PCM – DAGL	Interpretazione dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché
	MIN GIUSTIZIA	dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47,
	MIN ECONOMIA E FINANZE	paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché
	BANCA D'ITALIA	dell'articolo 38 della Carta e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del
C-132/20 POLONIA	AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
	ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA	Dubbio se un organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare, (1) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (2) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (3) della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, della magistratura e (4) delle autorità pubbliche competenti, possa costituire un organo giurisdizione indipendente al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, quale mezzo per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
Cause riunite C-148/20 C-	PCM – DAGL	Tutela dei dati personali - Trasferimento dei dati PNR dei passeggeri - Violazione del
149/20 e C- 150/20	MIN GIUSTIZIA	diritto alla autodeterminazione informativa
GERMANIA	MIN SVILUPPO ECONOMICO	Compatibilità della direttiva (UE) 2016/681

GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

ART- AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (direttiva PNR) sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi con gli artt. 7 ("Rispetto della vita privata e della vita familiare") e 8 ("Protezione dei dati di carattere personale") della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Dubbio se la direttiva PNR, in merito ai dati da trasferire, presenti sufficienti elementi di certezza. Dubbio se essa rispetti il principio di proporzionalità in relazione alla propria sfera di applicazione, operando una distinzione in base al tipo di volo e al livello di rischio presente in un determinato Paese. Dubbio se la generica e indifferenziata durata conservazione di tutti i dati PNR (pari a cinque anni) sia compatibile con gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Dubbio se la direttiva PNR preveda adeguate garanzie procedurali per i passeggeri con riguardo all'uso dei dati PNR conservati e se assicuri in maniera adeauata il rispetto del grado europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità di detti Paesi.

MIN GIUSTIZIA

MIN SVILUPPO ECONOMICO

MIN ECONOMIA E FINANZE

C-175/20 LETTONIA

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutela dati personali - Principi applicabili al trattamento dei dati personali -Richieste di informazioni delle Amministrazioni tributarie

Interpretazione degli artt. 5 ("Principi applicabili al trattamento di dati personali"), 6 ("Liceità del trattamento") e 23 ("Limitazioni") del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Dubbio sulla possibilità di applicare i requisiti previsti da tale regolamento, in particolare dal suo art. 5.1, a una richiesta di informazioni emessa dall'Amministrazione tributaria nonché sull'esistenza di un obiettivo legittimo tale da giustificare la richiesta di dati in una quantità e per un periodo di tempo non delimitati, senza che sia indicato lo scopo del trattamento di tali dati e in relazione ad un gruppo non specificato di interessati.